



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TACITO
Civitanova Marche (MC)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "E. MESTICA"
SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE
SCUOLE DELL'INFANZIA VIA TACITO - VIAGUERRAZZI - SANTAMARIA APPARENTE

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DELIBERA N. 93 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6 OTTOBRE 2020

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della regione Marche per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 17/12/2018 con delibera n. 3;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contenimento del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021, nonché regolamento disciplinare per la Didattica Digitale Integrata e degli altri documenti allegati.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola - con conseguenze penali, civili e disciplinari - che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, nonché alla responsabilità per le famiglie relativa alla mancata comunicazione alla scuola di situazioni di contagio accertate dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente invia a tutti i membri della comunità scolastica, tramite pubblicazione sul sito web, il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti della scuola, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali delle principali regole in esso contenute, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti che saranno oggetto di valutazione caso per caso.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in eventuale regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

1. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come specificato nell'apposito cronoprogramma;
2. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici di contatto e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
3. garantiscano l'adeguata, permanente o periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
4. effettuino il *trriage* all'ingresso del personale e degli alunni e diano immediata comunicazione al referente Covid di plesso della presenza di soggetti con sintomatologia sospetta;
5. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei visitatori, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la misura della temperatura, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art.

5 del presente Regolamento;

6. collaborino alla vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
 - Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - o tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - o restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - o restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - o viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati e ad esclusione dei bambini della scuola dell'Infanzia e degli studenti degli ordini superiori di scuola, quando disposti nelle aule come da layout definiti (distanziamento di 1 mt dalle rime buccali), durante il consumo del pasto o delle merende e nell'esercizio di attività motorie;
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. Tale distanza è aumentata a 2 metri nello svolgimento delle attività motorie;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare permanentemente, regolando la superficie di aerazione naturale a seconda delle condizioni meteorologiche, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid di plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

4. Gli studenti e i genitori, o tutori legali del minore, hanno l'obbligo di condividere e sottoscrivere il nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza (all.1). Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale ASUR al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

5. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR territorialmente competente.

2. E' vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C).

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali o sia in regime di quarantena o isolamento domiciliare.

4. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione

medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto presso ciascun ingresso delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato all'uso della mascherina chirurgica, alla misurazione della temperatura corporea, all'igienizzazione delle mani mediante gel virucida, alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente.
- di essere consapevole che all'interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, seguendo le misure pubblicate sul sito della scuola mirate a prevenire infezioni delle vie respiratorie secondo le precauzioni previste dall'OMS e dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del fenomeno.

7. Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. È comunque obbligatorio

1. Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
2. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. Chiunque si trovi in condizione di dover lasciare o prelevare materiali dovrà obbligatoriamente attenersi alle specifiche disposizioni dell'Istituto, limitando l'accesso alle vicinanze dell'area di ingresso e attenendosi alla rigorosa distanza di un metro.

9. Gli accessi saranno consentiti previa autorizzazione.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, nonché giornalmente all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

7. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, secondo apposito calendario e nelle modalità organizzative comunicate.

8. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti manifestino sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.

9. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 – Differenziazione dei punti di entrata ed uscita, spostamenti interni e ricreazione

1. Per ogni plesso scolastico sono stati elaborati singoli protocolli (specificati nel protocollo sicurezza) che prevedono i punti di ingresso e uscita, nonché l'indicazione dell'ambiente Covid in cui condurre il soggetto che presenti sintomatologia e attivare tutte le comunicazioni conseguenti.

2. All'interno delle aule e ad ogni ingresso sono presenti dispenser con gel igienizzante per le mani e ad ogni studente sarà assegnato un banco che dovrà possibilmente rimanere lo stesso durante le attività scolastiche. Qualora lo studente debba recarsi in altri ambienti (laboratori, servizi igienici) dovrà previamente igienizzare le mani e indossare la mascherina.

3. Durante gli spostamenti corre l'obbligo di mantenere il distanziamento, rispettando la segnaletica orizzontale, ove presente, e di indossare la mascherina.

4. Anche la ricreazione si svolgerà all'interno dell'aula assegnata alla singola classe, salvo possibilità di recarsi in aree esterne della scuola, con l'accompagnamento dell'insegnante. Qualora si permanga all'interno dei locali, le studentesse e gli studenti restano in aula al loro posto e consumano al posto il proprio pasto oppure, a discrezione degli insegnanti che dovranno garantire la vigilanza, sostano nello spazio antistante l'aula indossando la mascherina, purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico e comunque nei limiti di capienza dello spazio stesso. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. È fatto divieto a che più gruppi classe si trovino contemporaneamente in spazi comuni: si fa pertanto obbligo ai docenti di accordarsi per l'uso degli spazi comuni allo scopo di evitare assembramenti.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili, sia negli spazi limitrofi.

2. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in orario raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto salvo specifiche indicazioni dei docenti.

4. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza e di *triage*. I docenti dovranno essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le classi escono progressivamente, evitando di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e comunque prestando attenzione a situazioni a rischio di affollamento. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 - Svolgimento delle attività didattiche, mensa scolastica

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota perché indicata dettagliatamente nei protocolli pubblicati. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, quando le condizioni meteo lo consentano, ad utilizzare gli spazi esterni per le attività didattiche compatibili. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Ad esclusione del docente di sostegno, non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti e colui che è interessato dall'intervento devono indossare la mascherina. L'insegnante, a sua volta, dovrà proteggere le vie respiratorie e igienizzare le mani se prevede di toccare superfici, quaderni, libri o oggetti di cancelleria.

3. Le aule e i laboratori devono essere costantemente aerati, regolando i flussi in relazione alle condizioni atmosferiche. Nei periodi più freddi dell'anno è comunque indispensabile un ricambio d'aria frequente, almeno ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori, spazi esterni, e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

7. L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle con il gel in dotazione. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante gli orari comunicati secondo le organizzazioni specifiche dei plessi, tenendo conto dell'età delle studentesse e degli studenti, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali, nonché di disciplinare l'accesso ad un soggetto alla volta.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'uso dei distributori automatici è consentito al solo personale scolastico per infanzia e primaria.

2. L'accesso agli spazi comuni e alle aree dove sono ospitati distributori di bevande/snack è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le

persone che li occupano. E' comunque d'obbligo indossare la mascherina.

3. È obbligatorio fare uso del dispenser di gel disinfettante per realizzare una accurata disinfezione delle mani prima e dopo l'utilizzo delle apparecchiature.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Saranno consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse siano connotate dal numero ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal caso, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

2. Durante tali riunioni le persone presenti dovranno indossare la mascherina anche qualora sia rispettato il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in videoconferenza nel rispetto del regolamento degli OOC allegato al presente documento (All. 3).

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone per il lavaggio delle mani, inoltre, nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico devono adoperare fazzoletti monouso per uso strettamente personale e un sacchetto personale per riporli dopo l'uso e liberarsene personalmente all'uscita nei contenitori per il materiale indifferenziato secondo la normativa vigente sullo smaltimento.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.), né cibo o bevande durante tutta la loro permanenza a scuola.

5. È vietato portare a scuola materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti.

4. Le tastiere e gli sportelli dei distributori automatici sono disinfettati a metà mattinata e alla fine delle lezioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma il loro utilizzo presume l'igienizzazione delle mani. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie, corrimano,

pulsantiere di distributori ed ascensori, superfici dei desk, ecc.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso.

8. Fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, saranno smaltiti nei rifiuti indifferenziati. In dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, potranno essere utilizzati due o più sacchetti uno dentro l'altro. I sacchetti andranno adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimere i rifiuti, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure già in vigore.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Le figure dei referenti per il COVID-19 sono individuate dal Dirigente Scolastico nel numero di due per ogni plesso e ordine di scuola.

2. È previsto un sistema di monitoraggio e segnalazione, per il tramite degli insegnanti referenti, della numerosità delle assenze per classe che avrà lo scopo di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro elettronico. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico. Il valore di riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al dipartimento di prevenzione è fissata al 40%. Per la segnalazione da parte degli insegnanti al referente scolastico COVID-19 si individua una percentuale pari al 30%. I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione per eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

3. Sarà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe sul quale gli insegnanti dovranno annotare ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente territorialmente.

4. Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

5. Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

6. Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.

7. All'interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la persona ospitata, di dispenser di gel disinfettante. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina chirurgica) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. L'alunno verrà riconsegnato all'esterno della struttura, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere le aree all'aperto. L'operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di igienizzazione straordinaria, per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

8. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- l'alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'apposita area di isolamento;
- procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;

- il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto;
 - fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica del caso
- Il dirigente scolastico redigerà decreto di allontanamento.

9. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare il pediatra;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

10. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il dirigente scolastico redigerà decreto di allontanamento.

11. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- l'operatore deve restare a casa;
- informare il proprio medico;
- comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

12. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola, consistente in:

- chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino a fine sanificazione;
- apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

13. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e con le Forze dell'Ordine locali al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 16 – Assenze e riammissione nella comunità scolastica

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa. Nel caso in cui l'aumento della temperatura corporea e/o la sintomatologia si manifestino in ambito scolastico, l'alunno verrà affidato quanto prima ad un genitore o tutore legale. In entrambi i casi la famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. Nel caso in cui la valutazione del pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra stesso che redigerà una certificazione che il bambino/studente può rientrare a scuola.

3. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al dipartimento di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di "avvenuta negativizzazione", rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto precedente.

4. I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente l'assenza per motivi di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l'istituzione stessa ad obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

5. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia uguale o superiore a 3 giorni, per la scuola dell'infanzia, la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Per gli altri gradi ci si attiene alla normativa vigente.

6. Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola e alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 . Didattica Digitale Integrata e netiquette

1. Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni sincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- non divulgare a terzi le procedure per l'utilizzo degli strumenti digitali in uso;
- comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali;
- non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui si accede;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
- inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione, indicando sempre chiaramente l'oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
- non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei

docenti o degli altri studenti;

- non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri;
- utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri Studenti e i Docenti.

2. Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- l'utilizzo delle app di GSuite avviene con scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
- anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
- NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
- NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
- è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;
- è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza.

Art. 19 . Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all'interno della comunità scolastica. Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti.

2. Si applica la sanzione dell'annotazione sul RE quando il comportamento, nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all'interno del proprio gruppo classe, all'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l'alunno utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica, il primo giorno utile, che la nota sia stata visualizzata dal genitore. In caso contrario si procederà ad informarlo via mail e/o telefonicamente dell'accaduto.

3. Si applica la sanzione della nota disciplinare sul RE quando sussistano ripetute e assidue segnalazioni sul diario per le infrazioni di cui al punto precedente, quando i comportamenti inadatti generano rischio di diffusione del virus SARS-COV-2 all'interno e all'esterno del proprio gruppo classe, quando i comportamenti durante le attività di didattica a distanza rappresentano violazione della privacy di docenti o alunni, oppure quando si configurino come offensivi. La nota assegnata deve essere comunicata al Dirigente Scolastico e alla famiglia.

4. L'allontanamento dalle lezioni è previsto alla terza nota sul registro o in presenza di comportamenti particolarmente gravi. In tal caso il Consiglio di Classe prenderà in esame la possibilità di allontanare l'alunno per un numero di giorni fino a quindici. Per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di didattica a distanza, diffusione a mezzo social di immagini e registrazioni video di compagni o docenti con finalità di scherno, ecc.), oppure quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone legata alla diffusione del virus SARS-COV-2 (tossire o starnutire volontariamente sul viso o in direzione di altri, consapevole di manifestare sintomatologia riconducibile al Covid- 19), può

essere comminata la sanzione dell'allontanamento superiore a 15 giorni.

Allegati al presente Regolamento

All.1 – Integrazione al Patto di corresponsabilità

All. 2 – Protocollo di sicurezza Covid per i singoli plessi.

All. 3 – Regolamento delle riunioni degli OOCC a distanza.

All. 4 – Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.

All. 5 – Istruzioni operative per Assistenti Amministrativi

All. 6 - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 06/10/2020 con delibera n. 93